

ALESSANDRO LIMATOLA

FIRMATO IL NUOVO AEC INDUSTRIA

Sintesi

Ad oltre nove anni di distanza dalla scadenza giunge finalmente in porto il rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti del settore industriale del 20 marzo 2002. La firma di Confindustria e delle associazioni sindacali degli agenti USARCI e FNAARC è stata apposta il 30 luglio 2014.

Il nuovo accordo regolerà il rapporto di oltre 150 mila agenti italiani di aziende industriali, a partire dal 1° settembre 2014, laddove solo il nuovo calcolo dell'indennità "meritocratica" di fine rapporto entrerà in vigore dall'1.1.2015.

Ecco le principali novità: l'articolo 2, in tema di variazione unilaterali di zona e più in generale delle condizioni contrattuali (provvigioni, prodotti e clienti), è stato significativamente modificato, introducendo, per la prima volta, anche per le variazioni cd. di "media entità" la possibilità di rifiuto per l'agente. Sempre in tema di variazioni contrattuali unilaterali è stato esteso a 18 mesi (24 mesi per i monomandatari) il periodo in cui le variazioni di "lieve entità" possano essere considerate come un'unica variazione (in precedenza era di 12 mesi senza distinzione tra mono e plurimandatari). È stato altresì ridotta dal 20% al 15% la riduzione del monte provvigioni necessaria per considerare di media entità la variazione unilaterale decisa dal preponente. All'articolo 4 è stato introdotto (anche nella contrattazione collettiva) il principio se-

condo cui in caso di rinnovo di rapporti a tempo determinato aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti), la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.

Il campionario affidato all'agente potrà essergli addebitato ma solo per determinati motivi non dovuti al normale uso necessario per l'espletamento dell'incarico. Il termine per il preponente per comunicare l'eventuale rifiuto delle proposte di commissione inviate dall'agente passa da 60 a 30 giorni. Si tratta di una modifica che appare in linea con l'evoluzione della tecnologia che ha inciso fortemente, riducendoli, i tempi di comunicazioni tra le parti. Conseguentemente si è avvertita la necessità di ridurre anche lo *spatium deliberandi* dato al preponente. In caso di ritardo nel pagamento delle provvigioni è stato recepito definitivamente il principio già previsto nel ns. ordinamento secondo cui sono dovuti interessi di mora previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002 e successiva modifica (D.Lgs. n. 192/2012). Inserito in extremis il diritto alle indennità anche per l'agente che rassegna le di-

missioni per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata ENASARCO ovvero successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS, sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno. Sul concetto di "pensione anticipata" nasceranno sicuramente divergenze interpretative.

In tema di gravidanza o adozione è stata estesa la possibilità per l'agente di chiedere di sospendere il rapporto fino ad un massimo di 12 mesi. La parte del leone la svolge come in tutti i rinnovi il tema della indennità di fine rapporto. Le parti sociali hanno tentato di porre fine al diffusissimo contenzioso in tutto il territorio nazionale in ordine alle modalità di calcolo dell'indennità di fine rapporto di cui all'articolo 1751 c.c. ed al rapporto di quest'ultima con le previsioni dell'AEC. È stato introdotto un criterio di calcolo dell'indennità meritocratica che ricalca per grandi linee i principi contenuti nella relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo del 23.7.1996 in ordine allo stato di attuazione della direttiva 653/86/CEE

nei singoli stati membri. In pratica l'elemento meritocratico che si aggiungerà al FIRR ed all'indennità suppletiva di clien-

tela verrà determinato tenendo conto di un "periodo di prognosi" e di un "tasso di migrazione" della clientela a seconda del-

la natura (mono o plurimandataria) del contratto e della durata del rapporto.